



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Al Comune di Collevécchio (RI)
info@pec.comune.collevécchio.ri.it
c.a. Responsabile del servizio tecnico
ing. Ir. Simone Sileri

OGGETTO: Progetto a sanatoria - difformità al progetto approvato con licenza edilizia n. [redacted] sito in [redacted] distinto al catasto al foglio [redacted] particella [redacted] Vs nota prot. [redacted] del [redacted] acquisita al prot. regionale n. [redacted] del [redacted] **NOTA DI RISCONTRO**

In riscontro alla Vs nota prot. [redacted] del [redacted] acquisita al prot. regionale n. [redacted] del [redacted],

Visto:

- la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- la Legge n. 1086 del 05/11/1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Regolamento Regionale n. 26/2020 ("Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche") e successive mm. e ii.

Considerato:

- che le costruzioni in muratura portante prima della classificazione sismica del territorio non erano soggette ad autorizzazione sismica, ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 o al deposito presso il Genio Civile di competenza territoriale, ai sensi della Legge n. 1086 del 05/11/1971;
- che gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (cfr. ad es., Sentenze Corte costituzionale n. 101/2013 e n. 2/2021) estendono il concetto della verifica della "doppia conformità edilizia", che è il requisito per il rilascio del Permesso di Costruire in



REGIONE
LAZIO

Sanatoria presentato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, anche al rispetto delle norme tecniche antisismiche.

Tutto ciò visto e considerato, si rileva che per le istanze di accertamento di conformità presentate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n°380/2001, relative a interventi che riguardano anche difformità strutturali, effettuati su edifici in muratura portante in epoca antecedente la data di dichiarazione di sismicità del Comune, non si ravvisano gli estremi per poter procedere, da parte della scrivente Area, secondo le disposizioni dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., poiché, non essendo richiesta all'origine l'autorizzazione sismica, tali interventi, all'epoca della loro realizzazione, non costituivano violazione alle "normative per le costruzioni in zone sismiche".

Ciò nonostante, visti gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in premessa, e visto quanto disposto dal par. 8.3 delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con D.M. del 17 gennaio 2018 e, cioè, che:

"La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- ...
- *opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione."*

Si reputa opportuno, nei casi oggetto della richiesta di codesto Comune, che al fine di accertare la "doppia conformità" anche relativamente alla disciplina compresa nell'ambito "norme sismiche", debba essere effettuata una valutazione della sicurezza ai sensi al par. 8.3 delle "Norme tecniche per le costruzioni" e che la stessa venga depositata, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, tramite il portale OPEN GENIO della Regione Lazio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 26/2020 e ss.mm.ii., completa della documentazione elencata e con le modalità ivi previste.

Tale valutazione, da effettuarsi con la normativa tecnica vigente al momento della costruzione e al momento della verifica, dovrà permettere di stabilire anche se l'uso della costruzione possa continuare senza interventi di adeguamento alla normativa vigente. Qualora gli interventi di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Regionale n. 26/2020 e ss.mm.ii. rispetto all'intera unità strutturale deve intendersi riferito anche a quanto previsto espressamente dal par. 8.3 delle "Norme tecniche per le costruzioni", *"la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi*

interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura”.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Di Giambattista



Il Dirigente
Ing. Antonino Infantino



Il Direttore regionale ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

